

TITULUS VI

De ordine

Can. 1008 - *Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, caractere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et*

TITOLO VI

Ordine

Can. 1008 - Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro

1008: c. 948; LG 10, 11, 20, 27; PO 2, 5, 7, 12, 18; PAULUS PP. VI, Const. Ap. *Pontificalis Romani*, 18 iun. 1968 (AAS 60 [1968] 370-371).

parola dei fedeli cattolici e acattolici che potrebbero, a norma del can. 844 §§ 2-4, trovarsi a dover chiedere, o semplicemente ricevere, l'unzione degli infermi rispettivamente da un ministro acattolico o cattolico (cf G.P. MONTINI, *L'Unzione degli infermi e la communicatio in sacris*, in *QDE* 9 [1996] 321-336).

1008-1054 Nonostante il titolo, il contenuto dei cann. 1008-1054 verte piuttosto su questioni inerenti l'ordinazione sacramentale. In sede di revisione del Codice si chiese di adottare come titolo *De ordinatione*. La proposta non fu però accolta sia per il fatto che nella denominazione *de ordine* si comprende anche l'ordinazione, ma non viceversa, sia per l'uso consolidato da lunga tradizione. L'opera di revisione ha dato a questa materia un maggior spessore teologico e una collocazione più adeguata all'interno del CIC, offrendo una corretta visione ecclesiale dei sacramenti, non più considerati come *res* ma come azioni di Cristo e della Chiesa (cf *Comm.* 9 [1977] 325). L'attuale normativa si caratterizza, rispetto alla precedente, anche per una più chiara visione dell'episcopato – benché l'attenzione dedicatagli dal legislatore sia nettamente inferiore rispetto a quella riservata al diaconato e al presbiterato – come grado del sacramento (cf LG 21: anche se in questo testo si parla ancora di *consacrazione* e non di *ordinazione* episcopale, si afferma che con essa «viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine»), e del diaconato permanente come grado «proprio e permanente della gerarchia» (LG 29). Spazi abbastanza ampi sono concessi alle conferenze episcopali per l'adeguamento della normativa in ragione delle singole situazioni locali. Cf G. GHIRLANDA, *L'Ordine sacro*, in AA.VV., *I sacramenti della Chiesa*, Bologna 1989, pp. 251-297. *Iter di codificazione:* *Comm.* 7 (1975) 36-37; 10 (1978) 179-180; 32 (2000) 62-73, 84-117, 134-148.

1008-1009 Recependo l'insegnamento del Vaticano II, ma evitando di dare una definizione dogmatica del sacramento, sono enunciati alcuni fondamentali principi teologici circa la natura e la finalità dell'ordine sacro. Superata l'angusta prospettiva del c. 948, il can. 1008 – sottolineando l'azione di Cristo e della Chiesa e coniugando la fondamentale uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa nella dignità e nell'agire (cf LG 10) con la loro necessaria ineguaglianza funzionale (cf cann. 204 § 1, 207 § 1, 208; AG

deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari titulo Dei populo inserviant.

Can. 1009 - § 1. *Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et diaconatus.*

§ 2. *Conferuntur manuum impositione et precatone consecratoria, quam pro singulis gradibus libri liturgici praescribunt.*

§ 3. *Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis.*

1009 § 1: c. 949; LG 28, 29; PO 1; Pius PP. XII, Const. Ap. *Sacramentum Ordinis*, 30 nov. 1947 (AAS 40 [1948] 5); SDO 18; PAULUS PP. VI, Const. Ap. *Pontificalis Romani*, 18 iun. 1968 (AAS 60 [1968] 370-371).

1009 § 2: LG 21, 29; Pius PP. XII, Const. Ap. *Sacramentum Ordinis*, 30 nov. 1947 (AAS 40 [1948] 6-7); PAULUS PP. VI, Const. Ap. *Pontificalis Romani*, 18 iun. 1968 (AAS 60 [1968] 372-373); PONTIFCALE ROMANUM [1968]: *De Ordinatione Diaconorum*, 20-21; *De Ordinatione Presbyterorum*, 20-22; *De Ordinatione Episcopi*, 24-26.

4; LG 4, 13c; GS 32d), derivante dalla ricezione del sacramento dell'ordine (cf LG 10b) –, dà alla materia la corretta prospettiva teologica ed ecclesiologica, così come richiesto in sede di revisione del Codice (cf *Comm.* 9 [1977] 325; 10 [1978] 179-180). Ogni fedele coopera all'edificazione della Chiesa secondo la propria collocazione nella *communio* e la propria funzione fondata nel dono di un carisma o di un sacramento. Pertanto per istituzione divina alcuni fedeli, con il sacramento dell'ordine, sono da Dio scelti, consacrati e in perpetuo deputati a svolgere – con l'«autorità con la quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il proprio corpo» (PO 2c) –, i *tria munera* d'insegnare, santificare e governare a servizio della crescita globale, e non soltanto culturale, della comunità ecclesiale. Il 9 ottobre 1998, Giovanni Paolo II, per evitare di estendere al diaconato la facoltà di *agere in persona Christi Capitis*, che è invece riservata ai vescovi e ai presbiteri, ha approvato la modifica del n. 875 dell'edizione tipica del CCC, disponendo che a tale cambiamento si adeguassero i canoni del CIC. Il m.p. di Benedetto XVI *Omnia in mentem*, del 26 ottobre 2009, modifica conformemente al predetto intento il testo dei cann. 1008 e 1009 (in AAS 102 [2010] 8-10). L'imposizione delle mani e la preghiera consecratoria, prescritta dai libri liturgici per ciascun grado, sono per la validità, non invece la cosiddetta *traditio instrumentorum*, cioè la consegna al vescovo dell'anello, della mitra e del pastorale, al presbitero della patena e del calice, al dia-

ciò che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio.

Can. 1009 - § 1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.

§ 2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consecratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.

§ 3. Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità.

§ 2. *Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit.*

Can. 1086 - § 1. *Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta, et altera non baptizata, invalidum est.*

§ 2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente.

Can. 1086 - § 1. È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l'altra non battezzata.

1085 § 2: c. 1069 § 2.

1086 § 1: c. 1070 § 1; SCPF Resp., 26 feb. 1924; MM 2.

secondo la legge cui era tenuto al momento della sua celebrazione. Fondamento della disposizione è il diritto naturale: direttamente la proprietà essenziale dell'unità del m., indirettamente quella dell'indissolubilità, ancorché non manchino coerenti indicazioni di diritto divino positivo nella rivelazione, soprattutto neotestamentaria. Per quanto l'impedimento concerna la verità oggettiva del vincolo precedente, è dichiarata illecita (§ 2) la celebrazione di un nuovo m. senza che consti in modo certo e pubblico della sua nullità o scioglimento: ciò in ragione del rilievo pubblico del m. e dello stato coniugale. In tale contesto si inserisce la questione della particolare situazione matrimoniale oggettivamente irregolare nella quale incorrono coloro che – anche personalmente convinti della nullità del loro precedente m. – hanno dato vita a una nuova unione senza la detta certezza pubblica e legittima. Cf CDF, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, Città del Vaticano 1998.

1086 L'impedimento riflette le problematiche intrinseche al m. interreligioso. Il suo duplice fondamento è infatti: il pericolo per la conservazione e la pratica della fede, anche quanto al battesimo e all'educazione della prole; la prevedibile maggior difficoltà nella realizzazione della *communio vitae* in presenza di grosse disparità quanto alla fede religiosa. Gli elementi di configurazione giuridica dell'impedimento sono: 1) il valido battesimo di una delle parti nella Chiesa cattolica; 2) la carenza di valido battesimo nell'altra parte (§ 1). Il concetto di abbandono della Chiesa con atto formale, previsto nel testo promulgato nel 1983, ha suscitato complessi problemi interpretativi. Il PCLT, con lettera ai vescovi in data 13 marzo 2006, ha precisato i contenuti teologico-dottrinali nonché i requisiti formali ri-

§ 2. *Ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis conditionibus de quibus in cann. 1125 et 1126.*

§ 3. *Si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam.*

Can. 1087 - *Invalide matrimonium attentant, qui in sacris ordinibus sunt constituti.*

§ 2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui nei cann. 1125 e 1126.

§ 3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l'altra invece non battezzata.

Can. 1087 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.

1086 § 2: c. 1071.

1086 § 3: c. 1070 § 2.

1087: c. 1072.

chiesti per tale *actus formalis* (testo in *Comm.* 38 [2006] 170-172 e commento in *QDE* 20 [2007] 35-59). Benedetto XVI, con il m.p. *Omnium in mentem* del 26 ottobre 2009, ha abrogato ogni riferimento all'abbandono della Chiesa cattolica con atto formale nei cann. 1086 § 1, 1117 e 1124, ripristinando la soggezione di ogni cattolico latino a tali norme. Tale provvedimento, apparso sul fascicolo 8 gennaio 2010 di AAS, esplica i suoi effetti dal momento della sua entrata in vigore, ai sensi del can. 8 § 1. In caso di cessazione dell'impedimento per dispensa, vanno applicate le regole previste per i matrimoni misti (§ 2; ⇒ cann. 1124-1129). La norma circa il caso di battesimo dubbio (§ 3) non è altro che un'applicazione del *favor consequens* (⇒ can. 1060).

1087 Tale inabilitazione riflette la comprensione e la disciplina della Chiesa latina circa il ministero ordinato (⇒ cann. 1008-1009 e 277 § 1), naturalmente sul presupposto del suo valido conferimento (cf cann. 1708-1712 per gli aspetti processuali). Quanto all'ambito di operatività, nell'attuale configurazione normativa l'impedimento concerne come soggetti passivi anche i diaconi uxorati in caso di vedovanza. Quanto alla dispensa e ai suoi limiti, si ricordino le regole dei cann. 1078 § 2, 1°, 1079 e 1080, e che la dispensa in via ordinaria richiede un atto specifico (rispetto alla semplice perdita dello stato clericale) e personale del Romano Pontefice (cf can. 291). Si rammentino pure le sanzioni penali (cf can. 1394 § 1) e la perdita dell'ufficio (cf can. 194 § 1, 3°), come conseguenze di un m. attentato da parte di un chierico.

§ 2. *In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse debet, salva coniugii validitate coram solis testibus.*

Can. 1117 - *Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit, salvis praescriptis can. 1127, § 2.*

§ 2. Nell'uno e nell'altro caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e presenziare, insieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni.

Can. 1117 - La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, salve le disposizioni del can. 1127, § 2.

1116 § 2: c. 1098, 2°; LG 29; SDO 22, 4; CIV Resp., 26 mar. 1968 (AAS 60 [1968] 363); Sec Resp., 21 maii 1968; CIV Resp., 4 apr. 1969 (AAS 61 [1969] 348).

1117: c. 1099 § 1.

li del m. canonico, ancorché si erri o dubiti della validità dello stesso (cf can. 1100). Il legislatore ha voluto in tal modo evitare l'inconveniente che il cattolico latino che scelga intenzionalmente di rifiutare il m. canonico, omettendone altresì la forma ordinaria, si trovi validamente sposato laddove ricorrano fortuitamente le condizioni oggettive previste dalla normativa. Essa prevede: a) l'impossibilità fisica o morale di accedere al ministro competente, sia che tale impossibilità concerna il ministro stesso sia i nubendi o uno di essi; b) il pericolo di morte (cf commento al can. 1068); c) oppure la previsione ragionevole e fondata su elementi positivi che l'impossibilità di accedere al ministro abbia a durare per un mese. Per quanto concerne i testi avanti ai quali prestare il consenso, cf commento al can. 1108. La norma prudenziale del § 2 si giustifica in base a varie ragioni: la possibilità di eventuali dispense ai sensi dei cann. 1079 § 2 e 1080; la maggior garanzia della successiva registrazione del m. ai sensi del can. 1121 § 2; il più esplicito contesto religioso garantito alla celebrazione dalla presenza di un sacerdote o di un diacono.

1117 Si determina il soggetto obbligato alla forma canonica: in sostanza il cattolico latino, sia battezzato originariamente nella Chiesa cattolica, sia entrato solo successivamente al battesimo in piena comunione con essa. Eccezioni a questo principio sono contenute in: a) can. 1127 § 1: osservanza solo *ad liceitatem* in ca-

Can. 1118 - § 1. *Matrimonium inter catholicos vel inter partem catholicam et partem non catholicam baptizatam celebretur in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia aut oratorio celebrari poterit de licentia Ordinarii loci vel parochi.*

§ 2. *Matrimonium in alio convenienti loco celebrari Ordinarius loci permittere potest.*

§ 3. *Matrimonium inter partem catholicam et partem non baptizatam in ecclesia vel in alio convenienti loco celebrari poterit.*

Can. 1118 - § 1. Il matrimonio tra cattolici o tra una parte cattolica e l'altra non cattolica battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale; con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o oratorio.

§ 2. L'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in altro luogo conveniente.

§ 3. Il matrimonio tra una parte cattolica e l'altra non battezzata potrà essere celebrato in chiesa o in un altro luogo conveniente.

1118 § 1: c. 1109 §§ 1 et 3.

1118 § 2: c. 1109 §§ 1 et 2.

1118 § 3: c. 1109 §§ 1 et 3; OCM cap. III.

so di m. con acattolico orientale; b) can. 1127 § 2: dispensa in altro tipo di m. misto; c) can. 1079 §§ 1-2: dispensa in pericolo di morte. È stata invece abrogata (cf commento al can. 1086) l'eccezione relativa all'abbandono della Chiesa cattolica con atto formale, a seguito sia delle incertezze dottrinali quanto all'interpretazione del concetto, sia dei problemi pastorali che la sua verifica nei singoli casi comportava. Pertanto, ogni cattolico latino che, dall'entrata in vigore dell'abrogazione in avanti, contragga matrimonio con omissione della forma canonica – salve le eccezioni sopra riportate sub b) e c) – celebrerà un m. invalido, non riconosciuto nell'ordinamento canonico. Si deve da ultimo ricordare l'interpretazione autentica relativa al can. 87 § 1, che limita al solo caso di pericolo di morte la possibilità per il vescovo diocesano di dispensare due cattolici dall'osservanza della forma canonica per contrarre m. fra loro.

1118-1120 Tali norme concernono più che la forma canonica in senso proprio, ossia giuridico, la forma liturgica del m., sotto i profili del luogo più conveniente per la celebrazione (can. 1118) e del rito da utilizzarsi in essa (cann. 1119-1120). Quanto al rito, cf la versione italiana della *editio typica altera* dell'*Ordo celebrandi matrimonium* in vigore dal 28 novembre 2004. Quanto al luogo della celebrazione, seppure la tendenza dell'attuale legislazione sia quella di ricondurre ogni celebrazione

baptizatus est, parochus loci celebrationis notitiam in initio coniugii ad parochum loci collati baptismi quam primum transmittat.

Can. 1123 - *Quoties matrimonium vel convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior fieri debet, ut adnotatio in registis matrimoniorum et baptizatorum rite fiat.*

CAPUT VI

DE MATRIMONIIS MIXTIS

Can. 1124 - *Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, altera vero*

parroco del luogo della celebrazione trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al parroco del luogo in cui fu amministrato il battesimo.

Can. 1123 - Ogni volta che un matrimonio o è convalidato per il foro esterno, o è dichiarato nullo, o viene sciolto legittimamente fuori del caso di morte, deve essere comunicato al parroco del luogo della celebrazione del matrimonio, perché se ne faccia la dovuta annotazione nel registro dei matrimoni e dei battezzati.

CAPITOLO VI

I MATRIMONI MISTI

Can. 1124 - Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa

1124: c. 1060; MS; MM 1.

1124-1129 La legislazione postconciliare ha portato a una profonda modifica della disciplina dei *matrimoni misti*, sia in senso proprio (m. interconfessionale, ossia di “mista religione”) sia in senso ampio (m. interreligioso, ossia di “disparità di culto”). Pur con una disciplina più attenta anche alle esigenze della libertà religiosa del non cattolico, si mantengono tuttavia delle cautele nei confronti di tali matrimoni: in ragione sia del pericolo per la fede del coniuge cattolico e della prole, sia del rischio di una minore possibilità di un’effettiva comunione di vita coniugale a partire da visioni religiose differenti. Il cap. regola in concreto il m. interconfessionale (ma cf il can. 1129) dal punto di vista delle condizioni della sua lecita celebrazione (cann. 1124-1126), della forma da utilizzarsi in essa (can. 1127) e della cura pastorale per le famiglie nate dal m. misto (can. 1128). Per il matrimonio di un cattolico latino con un musulmano, cf le indicazioni della Presidenza della CEI del 29 aprile 2005, in NCEI 2005, 139-165 e commento in *QDE* 20 (2007) 320-333.

Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est.

Can. 1125 - *Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur:*

1° *pars catholica declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi remove atque sinceram promissionem praestet se omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia catholica baptizetur et educetur;*

2° *de his promissionibus a parte catholica faciendis altera pars tempestive certior fiat, adeo ut constet ipsam vere consciam esse promissionis et obligationis partis catholicae;*

3° *ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis.*

o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità.

Can. 1125 - L'Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni:

1° la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;

2° di queste promesse che deve fare la parte cattolica sia tempestivamente informata l'altra parte, in maniera tale che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica;

3° entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti.

1125: c. 1061 §§ 1 et 2; MS I et II; MM 1, 4, 5, 6; Sec Litt., 15 apr. 1970.

1124 Si tratta qui del m. misto in senso proprio, ossia quello interconfessionale, da celebrarsi cioè tra un cattolico, pure se abbia abbandonato con atto formale la Chiesa cattolica (cf commento al can. 1086), e un battezzato ascritto a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica. A tale m. non osta un impedimento, ma per la sua lecita celebrazione è necessario acquisire una previa *licenza* (ossia un permesso, un'autorizzazione) dell'autorità competente.

1125-1126 L'autorità che può concedere la licenza è l'ordinario del luogo e le condizioni per essere ammessi al m. misto sono – in linea con la già richiamata